



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

Al Signor Presidente
del Consiglio Comunale
del Comune di Città di Castello

pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Oggetto: Deliberazione n. 35/2022/CSE

Si trasmette copia della deliberazione in oggetto adottata dal Collegio di controllo sulle spese elettorali, depositata in data 25 maggio 2022, e l'allegato referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e correlate fonti di finanziamento, delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 3-4 ottobre 2021 e del 17-18 ottobre 2021 (ballottaggio) per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Città di Castello.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Antonella Castellani



CORTE DEI CONTI

A
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO
AOO: Comune di Città di Castello
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N. 0028159/2022 del 03/06/2022
Class.: 12.3 «ELEZIONI»
Firmatario: ANTONELLA CASTELLANI, Cdc - Registro Informativo
Documento Principale



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI
(Elezioni Amministrative 2021)

Seduta del 24 maggio 2022

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alle elezioni amministrative 2021, tenutesi nei Comuni con oltre 30.000 abitanti siti nella Regione Umbria, composto da:

Presidente f.f. Acheropita Mondera	Presidente
Consigliere Paola BASILONE	Componente
Referendaria Annalaura LEONI	Componente

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96 e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale, a seguito dell'introduzione dilimiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e

gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO l'art. 14 bis del D.L. n. 149/2013, convertito dalla L. n. 13/2014, che modifica l'art. 12 della legge n. 515/1993 e l'art. 13, comma 7 della legge n. 96/2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 24/2013, che approva i *“Primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”*;

VISTA la deliberazione della citata Sezione delle Autonomie n. 12/2014, che enuncia principi di diritto in materia di controllo delle spese elettorali a cui si devono conformare le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012;

VISTI il decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Umbria del 7 febbraio 2022 e il decreto del Presidente f.f. del 23 maggio 2022, con i quali sono stati nominati i membri del Collegio di controllo sulle spese elettorali;

VISTA la deliberazione n. 3/2022/DORG di insediamento del Collegio di controllo;

VISTA la deliberazione n. 4/2022/CSE con la quale il Collegio ha richiesto al Presidente del Consiglio comunale di Città di Castello i seguenti dati: numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2021, compresi gli elettori eventualmente ammessi al voto con attestato del Sindaco o con decisione del Collegio Elettorale Circostrizionale; data di convocazione dei comizi elettorali; elenco dei partiti, movimenti o liste (l'esatta denominazione di ciascuno) che hanno partecipato alle elezioni specificando, per ogni formazione politica, il nominativo del delegato (o dei delegati) di lista, con relativo indirizzi ed eventuali recapiti informatici e telefonici; data dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, con indicazione della relativa seduta (deliberazione);

VISTA la nota del Presidente del Consiglio comunale di Città di Castello prot. n. 8662 del 18 febbraio 2022, in riscontro alla sopra menzionata deliberazione

n. 4/2022/CSE, nonché la documentazione fatta pervenire alla Sezione (sulla base della normativa soprarichiamata e necessaria ai fini del controllo di competenza del Collegio) dai delegati erappresentanti delle formazioni politiche che si sono presentate alle citate elezioni amministrative 2021;

VISTE le deliberazioni di approvazione dei rendiconti delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 3-4 ottobre 2021 e del 17-18 ottobre 2021 (ballottaggio) per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Città di Castello;

DELIBERA

di approvare il referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 3-4 ottobre 2021 e del 17-18 ottobre 2021 (ballottaggio) per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Città di Castello

DISPONE

che copia della presente deliberazione, corredata dell'allegato referto, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale di Città di Castello, con invito a volerne curare la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Così deliberato in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022.

Il Presidente del Collegio

Presidente f.f. Acheropita Mondera

La Componente del Collegio

Consigliere Paola Basilone

La Componente del collegio

Referendaria Annalaura Leoni

Depositato in Segreteria il
Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Antonella Castellani



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 3-4 OTTOBRE 2021 E DEL 17-18 OTTOBRE 2021 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL **COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO**

(ART. 12 COMMA 3, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515,
COME RICHIAMATO DALL'ART. 13, COMMA 6, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 3-4 OTTOBRE 2021 E DEL 17-18 OTTOBRE 2021 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL **COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO**

*(ART. 12 COMMA 3, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515,
COME RICHIAMATO DALL'ART. 13, COMMA 6, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96)*

Componenti del Collegio:

Presidente f.f. **Acheropita Mondera** (Presidente)

Consigliere **Paola Basilone** (Componente)

Referendaria **Annalaura Leoni** (Componente)

Collaboratori:

Dott. Lorenzo Grassini (Segretario del Collegio)

Dott.ssa Cristiana Guastalvino

PREMESSA

La legge 6 luglio 2012, n. 96 e ss.mm.ii. ha innovato il quadro normativo di riferimento nella materia dei rimborsi delle spese elettorali ai partiti e dei correlati obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati, nonché dei controlli da parte dei vari organi preposti.

Per quanto di specifico interesse nell'ambito di questa relazione, l'art. 13 della legge citata introduce una nuova disciplina in tema di spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, richiamando le disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*) e ss.mm.ii..

Più precisamente, il comma 6 dell'art. 13 rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art. 13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art. 14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

La normativa di riferimento opera una netta separazione tra l'obbligo di rendicontazione che grava sulla formazione politica e l'obbligo di rendicontazione a carico del singolo candidato, tanto che anche i relativi controlli sono affidati a due organi distinti.

Per quanto riguarda le elezioni comunali, il rinvio all'art. 12, comma 2, della legge n. 515/93 prevede l'istituzione, presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di un apposito Collegio, composto da tre magistrati, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche

che hanno partecipato alla campagna elettorale. La verifica dei rendiconti delle spese sostenute dai singoli candidati è, invece, affidata al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

Il Collegio di controllo per le spese elettorali, insediato in data 9 febbraio 2022 (deliberazione n. 3/2022/DORG), presso la Sezione regionale di controllo per l'Umbria è stato istituito dal Presidente della Sezione con il decreto del 7 febbraio 2022, successivamente modificato dal Presidente f.f. con decreto del 23 maggio 2022.

Il presente referto, redatto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e s.m.i, e all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e s.m.i, concerne i risultati dei controlli eseguiti sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021 e 17-18 ottobre 2021 (ballottaggio) del Comune di Città di Castello (PG).

Il referto si compone di due parti.

Nella prima parte viene delineato il quadro normativo di riferimento e viene data indicazione dell'attività svolta dal Collegio di controllo sulle spese elettorali.

Nella seconda parte vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati dalle singole liste, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.

PARTE PRIMA

1.1 Il Quadro normativo di riferimento

Il controllo sulle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali è stato introdotto, come già detto in premessa, dall'art. 13 della l. n. 96/2012 e s.m.i., il quale, al comma 6, lett. c), attribuisce al Collegio di controllo istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti è intervenuta sulla materia con due deliberazioni, volte a:

- a) esprimere i “*Primi indirizzi interpretativi, inerenti l'applicazione del [precitato] art. 13*” (deliberazione n. 24/SEZAUT/2013);
- b) valutare i riflessi della modifica introdotta all'art. 13, comma 7, della l. n. 96/2012, dall'art. 14-bis della l. n.13/2014, poc'anzi richiamata (deliberazione n. 12/SEZAUT/2014).

Con la deliberazione n. 24/2013 la Sezione delle Autonomie ha avuto modo dichiarare - tra l'altro - l'ambito operativo del controllo proprio della Corte dei conti (relativo alle spese elettorali dei partiti), rispetto all' “*omologo controllo dei Collegi Regionali di garanzia elettorale*” (relativo alle spese elettorali dei singoli candidati), ai quali si rivolgono parte delle disposizioni dell'art. 13 della l. n.96/2012, precisando anche le modalità di costituzione del Collegio di controllo sulle Spese Elettorali presso le Sezioni Regionali della Corte dei conti, nonché le relative competenze e tempi di attività.

Con la deliberazione n. 12/2014 la Sezione delle Autonomie ha - come anticipato - chiarito i riflessi che la modifica introdotta dal precitato art. 14-bis ha avuto sui principi affermati con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2013, precisando che le competenze sanzionatorie, originariamente divise tra la Sezione del controllo (sanzioni da omessa presentazione del conto consuntivo) ed il Collegio (rimanenti sanzioni), ex art. 13, comma 7, della l. n.96/2012, sono state

unificate tutte nel Collegio di controllo.

Alla luce dei chiarimenti offerti dalla Sezione delle Autonomie, pertanto, può quindi affermarsi che le disposizioni dell'art. 13 della l. n. 96/2012 applicabili all'attività dei Collegi presso la Sezione Regionali di controllo sono quelle di cui ai seguenti commi:

- 5, attinente alla "*spesa della campagna elettorale di ciascun partito*";
- 6 lettera *b*, che richiama l'art. 11 della legge n. 515/1993 "*Tipologia delle spese elettorali*";
- 6 lettera *c*, che richiama l'art. 12, commi da 1 a 4, della legge n. 515/1993, relativi alla presentazione dei consuntivi, alla costituzione, alle competenze ed alla durata dell'attività del Collegio presso le Sezioni di Controllo Regionali della Corte dei conti;
- 6 lettera *f*, che richiama l'art. 15 della legge n. 515/1993 "*Sanzioni*", limitatamente ai soli commi 15 e 16 di tale art. 15, attinenti – rispettivamente – alla sanzione per la mancata indicazione delle "*fonti del finanziamento*" ed a quella per il superamento dei "*limiti di spesa consentiti*" (€ 1 per ogni elettore);
- 7, che prevede una specifica sanzione (dapprima di competenza della Sezione territoriale di controllo e poi del Collegio presso la Sezione medesima) "*in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti e liste*".

Riguardo alla *spesa per la campagna elettorale* l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone un limite massimo quantificato, per ciascun partito, movimento o lista, nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini (inclusi quelli di altri stati dell'U.E.) iscritti nelle liste elettorali comunali.

Circa le *tipologie di spese elettorali*, il comma 6, lett. b), della legge n. 96/2012 rinvia all'applicazione dell'art. 11 della legge n. 515/1993 che, al comma 1, individua le seguenti categorie:

- a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;

- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Ai sensi del successivo comma 2 *“le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelli di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate”*.

In relazione ai *soggetti passivi e al termine per la presentazione del consuntivo*, il combinato disposto dell'art. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 96/2012 e dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, prevede che, per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti all'elezione comunale devono depositare, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, direttamente presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale, che devono trovare riscontro nella *“documentazione prodotta a prova delle [...] stesse”*, e alle relative fonti di finanziamento.

Relativamente alle *fonti di finanziamento*, la Sezione delle Autonomie, nella predetta deliberazione n. 24/2013 ha precisato che *“il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo non potrà limitarsi alle risorse cd. interne¹ derivanti cioè da disponibilità proprie delle formazioni politiche, ma si estenderà*

¹ In merito alle fonti di finanziamento la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, ha affermato che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie,

soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi”.

In materia di fonti di finanziamento occorre altresì richiamare l’art. 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 il quale dispone che i finanziamenti erogati da società devono essere stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio.

Riguardo al *periodo di riferimento della campagna elettorale* entro il quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti, non sembra individuabile una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali in quanto l’art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-bis, della legge n. 515/1993, secondo cui *“ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione”.*

Il Collegio ritiene pertanto che il periodo da prendere in considerazione sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali² ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente l'eventuale ballottaggio. Non si esclude, tuttavia, la possibilità di considerare regolari anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui le stesse siano oggettivamente riferibili alla consultazione elettorale.

In merito *all’attività del Collegio di controllo sulle spese elettorali*, l’articolo 13, comma 6, lett. c, della legge n. 96/2012 rinvia all’art. 12, commi 2, 3 e 3-bis, della legge n. 515/1993. In particolare, è previsto che i controlli – che devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a comprova delle spese - devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi.

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG ha chiarito che *“il dies a quo del termine ordinatorio previsto per la conclusione dei*

provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con *"mezzi propri"* è sufficiente a provare la copertura delle spese.

² Il Prefetto di Perugia ha provveduto alla convocazione dei comizi con Decreto del 5 agosto 2021.

compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui [...] l'ultimo dei consuntivine i termini" e cioè entro il termine dei quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

La normativa di riferimento individua, infine, le seguenti *fattispecie sanzionabili*:

- a) mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012);
- b) omessa indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, legge n. 515/1993, come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. f, della legge n. 96/2012);
- c) riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti (art. 15, comma 16, legge n.515/1993, come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. f, della legge n. 96/2012).

Per l'eventuale irrogazione delle sanzioni - di competenza del Collegio di controllo sulle spese elettorali - l'art. 15, comma 19, della richiamata legge n. 515/1993, prevede l'applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

1.2 L'attività del Collegio di controllo sulle spese elettorali

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l'Umbria ha svolto la sua attività, tra l'altro con riferimento alle consultazioni elettorali del 3-4 ottobre 2021 e del 17-18 ottobre 2021 (ballottaggio) per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale nel Comune di Città di Castello (PG).

Il Collegio di controllo per le spese elettorali, insediato in data 9 febbraio 2022 (deliberazione n. 3/2022/DORG), presso la Sezione regionale di controllo per l'Umbria è stato istituito dal Presidente della Sezione con il decreto del 7 febbraio 2022, successivamente modificato dal Presidente f.f. con decreto del 23 maggio 2022.

Nella seduta dell'11 febbraio 2022, il Collegio - con deliberazione n. 4/2022/CSE - ha richiesto al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Città di Castello in cui si erano tenute le elezioni amministrative 2021 (come risultante

dal sito del Ministero dell'Interno), i seguenti dati: numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2021, compresi gli elettori eventualmente ammessi al voto con attestato del Sindaco o con decisione del Collegio Elettorale Circoscrizionale; data di convocazione dei comizi elettorali; elenco dei partiti, movimenti o liste (l'esatta denominazione di ciascuno) che hanno partecipato alle elezioni specificando, per ogni formazione politica; nominativo del delegato (o dei delegati) di lista, con relativo indirizzi ed eventuali recapiti informatici e telefonici; data dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, con indicazione della relativa seduta (deliberazione).

In riscontro alla predetta richiesta, il Presidente del Consiglio comunale di Città di Castello, con nota n. 8662 del 18 febbraio 2022 (assunta al protocollo di questa sezione al n. 272/2022) ha comunicato i dati di seguito riportati:

- a) elettori iscritti: n. 31.946;
- b) data di convocazione dei Comizi Elettorali: 5 agosto 2021;
- c) elenco dei partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle elezioni conindicati i rispettivi delegati di lista e relativi recapiti telefonici;
- d) data di insediamento del nuovo consiglio Comunale: 8 novembre 2021 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2021).

Sulla base delle informazioni acquisite è risultato che:

- alle elezioni amministrative tenutesi il 3-4 ottobre 2021 e il 17-18 ottobre 2021 (ballottaggio) nel Comune di Città di Castello hanno partecipato le seguenti quindici liste:

1. *"Forza Italia - Unione di centro"*;
2. *"Fratelli d'Italia"*;
3. *"Castello civica"*;
4. *"Movimento 5 Stelle"*;
5. *"Castello cambia"*;
6. *"Sinistra civica progressista"*;
7. *"Unione civica tiferno"*;
8. *"Civici X Città di Castello"*;
9. *"Autonomi e Partite Iva"*;

10. *“Lega Salvini”*;
11. *“Marinelli Sindaco”*;
12. *“Partito Democratico”*;
13. *“La Sinistra per Castello”*;
14. *“Socialisti per Città di Castello”*;
15. *“Luca Secondi Sindaco”*

- il limite massimo di spesa ammissibile ammonta ad € 31.946,00 per formazione politica;
- il Consiglio comunale si è insediato in data 8 novembre 2021 e, pertanto, il termine di quarantacinque giorni per la presentazione dei consuntivi previsto dall’art. 1, comma 12, della legge n. 515/1993 deve individuarsi nel 23 dicembre 2021;
- il decreto di convocazione dei comizi elettorali è stato adottato dal Prefetto di Perugia in data 5 agosto 2021, data di inizio della campagna elettorale che, nel Comune di Città di Castello si è protratta fino al 16 ottobre 2021, in considerazione del turno di ballottaggio.

Risultano pervenuti oltre il termine del 23 dicembre 2021 i consuntivi delle liste *“Movimento 5 Stelle”* (31 dicembre 2021) e *“Civici X Città di Castello”* (31 dicembre 2021). Al riguardo, seguendo l’indirizzo espresso dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con le pronunce sopra indicate, il Collegio ha ritenuto che la tardiva presentazione del conto consuntivo costituisca mera irregolarità che, come tale, non dia luogo a sanzioni.

Il *dies a quo* del termine ordinatorio per la conclusione dei compiti del Collegio è stato individuato nel 22 dicembre 2021 (data in cui l’ultimo dei consuntivi è pervenuto nei termini), con conseguente fissazione del termine per la conclusione dei controlli il 22 giugno 2022.

Il Collegio ha quindi proceduto all’esame della documentazione presentata dalle quindici liste sopra indicate, considerando i seguenti profili:

- a) rispetto del limite massimo di spesa;
- b) conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale;

- c) dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- d) indicazione delle fonti di finanziamento e rispetto delle vigenti normative in materia.

Nella seconda parte della Relazione sono esposti i risultati dei controlli eseguiti sui singoli consuntivi.

PARTE SECONDA

2.1 Lista *FORZA ITALIA - UNIONE DI CENTRO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal Commissario Nazionale del Movimento politico *Forza Italia* in data 14 dicembre 2021 e successivamente integrato dai delegati di lista in data 21 dicembre 2021.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 461,98 euro come di seguito:

- € 461,98 per stampa, distribuzione e raccolta moduli, autenticazione delle firme ed espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla Legge per la presentazione delle liste elettorali (art. 11, comma 1, lett. d).

Dette spese sono state finanziate con una quota parte della libera contribuzione erogata in denaro da persona fisica risultante dalla documentazione in atti trasmessa.

Dall'esame del consuntivo della lista "*Unione di Centro*", trasmesso a questa Sezione in data 22 dicembre 2021, è emerso che la stessa non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come specificamente risultante dalla documentazione in atti trasmessa dal proprio segretario amministrativo nazionale.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista "*Forza Italia - Unione di Centro*" esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.2 Lista *FRATELLI D'ITALIA*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2134 del 10 novembre 2021, successivamente integrato dal Segretario Amministrativo Regionale dell'Autonomia Economico Finanziaria assunto dalla Sezione con protocollo n. 2275 del 1 dicembre 2021.

Dagli stessi risulta che la lista *Fratelli d'Italia* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.3 Lista CASTELLO CIVICA

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2133 del 10 novembre 2021.

Dallo stesso risulta che la lista *Castello Civica* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.4 Lista *MOVIMENTO 5 STELLE*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2471 del 31 dicembre 2021.

Dallo stesso risulta che la lista *Movimento 5 Stelle* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.5 Lista *CASTELLO CAMBIA*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato spedito con raccomandata a/r dal delegato di lista il 20 dicembre 2021 e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2421 del 28 dicembre 2021 e, a seguito di nota istruttoria (prot. n. 316 del 1° marzo 2022), integrato in data 2 marzo 2022 (prot. n. 331 in pari data).

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto le seguenti spese:

- € 520,00 per produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a).

Le spese sono state finanziate con mezzi propri del movimento.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista "*Castello cambia*" esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno sufficiente indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.6 Lista *SINISTRA CIVICA PROGRESSISTA*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2386 del 21 dicembre 2021.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per 1.393,44 euro come di seguito:

- € 1.154,40 per produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a).
- € 239,04 per stampa, distribuzione e raccolta moduli, autenticazione delle firme ed espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla Legge per la presentazione delle liste elettorali (art. 11, comma 1, lett. d).

Dette spese sono state finanziate con mezzi propri (autofinanziamento del singolo candidato).

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista "*Sinistra Civica Progressista*" esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno sufficiente indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.7 Lista *UNIONE CIVICA TIFERNO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2395 del 22 dicembre 2021.

Dallo stesso risulta che la lista *Unione Civica Tiferno* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.8 Lista *CIVICI X CITTA' DI CASTELLO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2470 del 31 dicembre 2021.

Dallo stesso risulta che la lista *Civici X Città di Castello* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.9 Lista *AUTONOMI E PARTITE IVA*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2297 del 7 dicembre 2021.

Dallo stesso risulta che la lista *Autonomi e Partite Iva* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.10 Lista *LEGA SALVINI*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista in data 29 novembre 2021.

Dal consuntivo si evince che per la campagna elettorale la lista ha sostenuto spese per complessivi 4.631,20 euro come di seguito:

- € 304,20 per produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a).
- € 1.159,00 organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo (art. 11, comma 1, lett. c);
- € 3.168,00 per prestazioni o servizi inerenti alla campagna elettorale (art. 11, comma 1, lett. e).

Le spese sono state finanziate con fondi propri del movimento politico.

Sulla base della documentazione prodotta risulta che il conto consuntivo delle spese sostenute dalla lista "*Lega Salvini*" esprime somme che: a) rientrano nel limite consentito dalla legge; b) sono riferibili a tali elezioni; c) sono conformi alle tipologie di spese ammesse; d) sono adeguatamente documentate; e) danno indicazione delle relative fonti di finanziamento.

2.11 Lista *MARINELLI SINDACO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista e assunto dalla Sezione con protocollo n. 2296 del 7 dicembre 2021.

Dallo stesso risulta che la lista *Marinelli Sindaco* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.12 Lista *PARTITO DEMOCRATICO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista in data 14 dicembre 2021.

Dallo stesso risulta che la lista *Partito Democratico* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.13 Lista LA SINISTRA PER CASTELLO

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dal delegato di lista in data 22 dicembre 2021.

Dallo stesso risulta che la lista *La Sinistra per Castello* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.14 Lista *SOCIALISTI PER CITTA' DI CASTELLO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista in data 22 dicembre 2021.

Dallo stesso risulta che la lista *Socialisti per Città di Castello* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

2.15 Lista *LUCA SECONDI SINDACO*

Il consuntivo delle spese elettorali è stato presentato dai delegati di lista in data 22 dicembre 2021.

Dallo stesso risulta che la lista *Luca Secondi Sindaco* non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione in atti.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

